



Accoglimento dell'istanza di gratuito patrocinio e spese

L'accoglimento dell'istanza comporta l'ammissione del richiedente al beneficio del gratuito patrocinio. Pertanto, le conseguenze sono:

- la nomina di un avvocato iscritto negli appositi elenchi (scelto dal richiedente),
- l'esenzione dal pagamento del compenso dell'avvocato (che viene liquidato dallo Stato),
- l'esenzione dal pagamento di alcune spese (prenotate a debito dallo Stato),
- l'anticipazione di alcune spese (da parte dello Stato).

1) L'avvocato nominato, prima di iniziare la causa, deve analizzarne la fondatezza; al momento della costituzione in giudizio deve allegare la delibera di ammissione al gratuito patrocinio all'interno del fascicolo di parte.

- L'avvocato può **dismettere il mandato** nel caso in cui venga meno il vincolo fiduciario con la parte;
- Il cliente è libero di **revocare** il mandato dell'avvocato nominato e chiedere che venga nominato un altro legale. È ammessa la nomina di un solo legale, pena la decadenza dal beneficio.

2) Il compenso dell'avvocato non è a carico del cliente; al termine del giudizio il difensore deposita la nota spese a cui allega la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il corrispettivo spettante all'avvocato è **ridotto della metà** (art. 130, DPR 115/2002). Il legale non può chiedere compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio; infatti, ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce **grave illecito disciplinare** professionale (art. 85, c. 3, DPR 115/2002 e art. 29, c. 8, *Codice deontologico forense*).

ATTENZIONE: Giova chiarire che la parte ammessa al patrocinio non versa il corrispettivo al proprio avvocato, ma in caso di soccombenza, il rimborso delle spese legali, dovute all'avvocato della parte vittoriosa, non è a carico dello Stato, bensì della parte soccombente anche se assistita in gratuito patrocinio.

3) La parte ammessa al gratuito patrocinio non deve pagare (art. 131, DPR 115/2002):

- il contributo unificato,
- le spese per le notifiche a richiesta d'ufficio,
- le imposte di registro (si pensi ad un decreto ingiuntivo);
- le imposte ipotecarie e catastali (si pensi all'iscrizione di ipoteca su un immobile);
- i diritti di copia.

Tali spese sono "prenotate a debito" dallo Stato.

Nel caso di compensazione delle spese,

- se la registrazione è chiesta **dalla parte ammessa al patrocinio**, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte;

- è pagata per intero **dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio** che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge (art. 132, DPR 115/2002).

4) Sono spese anticipate dallo Stato (art. 131, c. 4, DPR):

- gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
- le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
- le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
- le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio

- In **ambito civile**, il Consiglio dell'Ordine, nei 10 giorni successivi al deposito della richiesta, valuta la sua ammissibilità. Nel caso in cui la rigetti o la dichiari inammissibile, l'istanza può essere proposta al giudice competente per il giudizio che decide con decreto (art. 126, c. 3, DPR 115/2002).
- In **sede penale** la domanda viene rivolta direttamente al giudice che, dopo averne verificato l'ammissibilità in termini di requisiti reddituali, valutate anche le risultanze del casellario giudiziale del richiedente, il suo tenore di vita, le condizioni personali e familiari, e le attività economiche eventualmente svolte, può decidere di rigettare l'istanza. Il magistrato decide entro 10 giorni dal momento della presentazione dell'istanza con decreto motivato.

I rimedi contro il rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio

In caso di rigetto da parte del Consiglio dell'Ordine, vista la natura provvisoria del provvedimento, l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto (art. 126, c. 3, DPR 115/2002).

Se il processo non è ancora stato instaurato, l'istanza deve essere proposta al Presidente della Sezione competente.

In caso di rigetto da parte del giudice:

- l'interessato, oppure
- il difensore,

possono proporre opposizione, **entro 20 giorni** dalla notifica, davanti al Presidente del Tribunale (o Presidente della Corte d'Appello) al quale appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto ([art. 99 DPR 115/2002](#)).

Il ricorso (procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.) è un procedimento contenzioso che comporta il pagamento del:

- contributo unificato pari a € 98,00,
- anticipazione forfettaria pari a € 27,00.

Inoltre, in sede di giudizio presidenziale di opposizione al rigetto, stante la sua natura completamente devolutiva, è ammessa la **valutazione di ulteriori documenti** idonei a integrare la richiesta originaria e a dimostrare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice, circa la condizione di difficoltà economica del richiedente

Contro l'ordinanza che decide sul ricorso l'interessato può ricorrere in Cassazione per violazione di legge.

Rinuncia al gratuito patrocinio

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rappresenta un beneficio, pertanto, la parte può anche rinunciarvi. Ad esempio, perché ha superato il reddito necessario per mantenere il beneficio oppure perché rinuncia al procedimento, determinando l'estinzione del giudizio.

Attenzione: lo Stato che ha anticipato le spese ha **diritto di rivalsa** verso il soccombente (art. 132, DPR 115/2002). Se il soccombente non paga, lo Stato può esercitare la rivalsa verso il soggetto ammesso al gratuito patrocinio:

- nel caso di **rinuncia** all'azione o di estinzione del giudizio;
- se per sentenza o transazione la parte ammessa abbia conseguito **almeno il sestuplo delle spese** (ossia un importo sei volte maggiore delle spese, quindi, se le spese ammontano a € 100 e la parte ne ha ottenuto 1.000, ha conseguito più di un sestuplo delle spese e dovrà rifonderle allo Stato).

Inoltre, in caso di **estinzione o rinuncia**, l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. Si ricorda che le spese prenotate a debito (art. 131, c. 2, DPR 115/2002) sono:

- contributo unificato,
- spese di notifica a richiesta d'ufficio,
- diritti di copia,
- imposta di registro, ipotecaria, catastale *etc.*

L'avvocato resta libero di rinunciare al mandato, anche nel caso del gratuito patrocinio. È sufficiente che ne dia comunicazione scritta al cliente e lo avvisi della necessità di nominare di un nuovo difensore "abilitato" al patrocinio a spese dello Stato.

Revoca del gratuito patrocinio

Il decreto di ammissione al gratuito patrocinio può essere revocato dal giudice (art. 136, DPR 115/2002):

- se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio,
- se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione,
- se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La revoca è pronunciata **con decreto** dal giudice e ha effetto:

- dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali,
- retroattivamente, in tutti gli altri casi.

Condanna alle spese e soccombenza

Se il soggetto ammesso al gratuito patrocinio vince la causa, il pagamento delle spese legali, come da regole generali, è a carico della parte soccombente, ossia della parte che ha perso. Il soccombente, quindi, dovrà eseguire il pagamento a favore dello Stato ([art. 133 DPR 115/2002](#)).

Lo Stato che ha anticipato le spese ha **diritto di rivalsa** verso il soccombente (art. 132, DPR 115/2002).

Se il soccombente non paga, lo Stato può esercitare la rivalsa verso il soggetto ammesso al gratuito patrocinio:

- se, per sentenza o transazione, la parte ammessa abbia conseguito **almeno il sestuplo delle spese** (ossia un importo sei volte maggiore delle spese, quindi, se le spese ammontano a € 100 e la parte ne ha ottenuto 1.000, ha conseguito più di un sestuplo delle spese e dovrà rifonderle allo Stato),
- nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio.

Infine, la rivalsa può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

Nelle cause che vengono definite per **transazione**, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo (art. 132, c. 3, DPR).

In caso di **estinzione o rinuncia**, l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

Si ricorda che le spese prenotate a debito ([art. 131 c. 2 DPR 115/2002](#)) sono:

- contributo unificato
- spese di notifica a richiesta d'ufficio,
- diritti di copia,
- imposta di registro, ipotecaria, catastale *etc.*

La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dal legislatore, pur avendo efficacia retroattiva, non esplica effetti sul decreto di pagamento emessi a favore del difensore.

Si segnala che il D.P.R. 115/2002 agli artt. da 137 a 141 detta alcune disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, cui si rinvia.

Riferimenti legislativi:

- DPR 155/2002 artt. da 74 a 142,
- Decreto inter dirigenziale 10 maggio 2023 in GU 6/6/2023
- consultare sempre i siti dei COA competenti per i singoli casi

(Scheda aggiornata al 09 06 2023 B.B)